

Università degli Studi di Firenze
FACOLTA' DI INGEGNERIA
Commissione Didattica

REGOLAMENTO

Per il “Riconoscimento dell’attività didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità prevista dal programma SOCRATES/ERASMUS” e da altri programmi di scambio non comunitari

Sez. I – Requisiti per la partecipazione al programma di mobilità

Art. 1 – La Facoltà di Ingegneria considera ammessi a partecipare al programma di mobilità SOCRATES/ERASMUS tutti gli studenti che si trovino nelle condizioni stabilite dagli Art. 1 e 2 delle Linee Guida di Ateneo (v. Allegato 1)

Art. 2 - Le Facoltà di Ingegneria, attraverso la propria Commissione Didattica, stabilisce in 60 il numero minimo di crediti (CFU) che gli studenti del n.o. dovranno aver acquisito, alla data di scadenza dell’annuale Bando di Ateneo, per potersi candidare ad una mobilità SOCRATES/ERASMUS o di altro tipo.

Sez. II – Procedure di riconoscimento

Art. 3 - Le attività di studio all’estero saranno svolte secondo un programma di studio concordato *prima* della partenza tra lo studente, l’università di origine e quella di destinazione. La Facoltà di Ingegneria stabilisce in 60 CFU il numero massimo di crediti acquisibili dallo studente presso una delle istituzioni partner nei programmi di mobilità e riconoscibili da parte del Corso di Laurea/Corso di Studio di appartenenza. Il programma di studio potrà essere suscettibile, su motivata richiesta dello studente, di modifiche che dovranno essere approvate dalla università di destinazione e da quella di origine nei modi specificati all’art. 7 delle linee Guida di Ateneo.

Art. 4 - Lo studente articolerà e proporrà il suo programma di studio avvalendosi della consulenza del Delegato SOCRATES/ERASMUS di Facoltà e/o di Corso di Studio, degli addetti del Servizio Relazioni Internazionali di Facoltà e/o di Corso di Studio nonché - ove opportuno ai fini della preparazione del suo programma – del proprio tutor, del docente relatore di tesi di laurea (v.o.) o responsabile della prova finale per la laurea o la laurea specialistica (n.o.) e dei docenti delle singole discipline che si intendono studiare nell’università di destinazione.

Il programma potrà essere articolato (sul modulo “accordo didattico/*learning agreement*”) non solo secondo una rigorosa corrispondenza tra uno o più corsi esteri e i relativi insegnamenti attivati nell’Università di Firenze, ma anche secondo una corrispondenza basata sul principio di “attività di pari valore formativo”, anche se tali attività non risultano identiche nei contenuti. Nel secondo caso il “peso” delle attività svolte e degli esami sostenuti all’estero sarà valutato in base ai crediti ECTS attribuiti dalla università di destinazione o, ove manchi tale specificazione, in base al carico globale di lavoro documentato dallo studente al suo rientro.

Art. 5 – La deliberazione sul riconoscimento delle attività di studio svolte dallo studente nell'università di destinazione spetta ai Consigli delle strutture didattiche. Pertanto, *prima* della partenza dello studente ed avvalendosi del supporto tecnico del Ufficio Relazioni Internazionali di Facoltà (v. procedura di cui all' Allegato 2), il Consiglio di CdS o CdL esaminerà e (se del caso) approverà e sottoscriverà l'accordo didattico/*learning agreement*, impegnandosi per ciò stesso a riconoscere i risultati ottenuti dallo studente in mobilità, se conformi all'accordo medesimo.

In sede di approvazione dell'accordo didattico/*learning agreement* di studenti del n.o., per ciascuna attività formativa (o insieme di attività) dovrà essere specificato il numero di CFU che sarà riconosciuto, insieme al settore disciplinare a cui i CFU saranno attribuiti, nell'ambito del piano di studio dello studente.

A questo proposito particolare attenzione dovrà essere posta nella formulazione dell'accordo didattico *learning agreement* al fine di escludere la possibilità di svolgere attività formative non coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio o Corso di Laurea.

Ferma restando l'obbligatorietà del parere dei docenti coinvolti per competenza¹ (v. art. 4), la deliberazione finale spetta esclusivamente al Consiglio di CdL o CdS.

Art. 6 - Allo studente che ha trascorso un periodo di studio in mobilità verranno riconosciuti i risultati ottenuti con le condizioni previste negli art. 7 e 8 delle Linee Guida di Ateneo (v. allegato 1) e facendo riferimento alla procedura riportata nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 - La conversione in trentesimi dei voti meritati presso l'università di destinazione avverrà di regola in base alle curve di distribuzione dei voti assegnati corso per corso. In alternativa potranno essere adottate apposite tavole di conversione dei voti, approvate dal competente Consiglio di Corso di Studio.

Ove a un esame presso l'Università di Firenze corrispondano più esami presso l'università di destinazione, la conversione sarà operata sulla base della media pesata dei voti ottenuti nei singoli esami presso quest'ultima.

Ove i voti ottenuti nell'università di destinazione siano espressi anche nella scala di voti ECTS, essi saranno convertiti nei voti in trentesimi che più fedelmente rispecchiano il valore attribuito ai primi presso l'università di destinazione.

Si potrà comunque tenere opportunamente conto anche di eventuali altri elementi di valutazione quale, per es., il giudizio di merito espresso dal docente dell'università di destinazione.

Sez. III – Applicazione ad altri programmi di mobilità

Art. 8 - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alla mobilità degli studenti che avvenga nel quadro di qualsiasi altro programma di mobilità interuniversitaria dell'Unione Europea o di qualsiasi accordo di cooperazione internazionale, se non diversamente disposto da tali programmi o accordi.

¹ Nel caso di assenza presso la facoltà di un docente competente il Corso di Laurea o Corso di Studi delibererà sulla validità della proposta, nelle forme e modalità da esso stabilite

LINEE GUIDA da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di riconoscimento dell'attività didattica svolta dagli studenti nell'ambito della mobilità prevista dal programma SOCRATES/ERASMUS

Sez. I – Requisiti per la partecipazione al programma di mobilità

Art. 1 – Sono ammessi a partecipare al programma di mobilità SOCRATES/ERASMUS gli studenti i quali, nell'anno in cui usufruiscono della borsa di mobilità, siano regolarmente iscritti ad anni successivi al primo di un Corso di Studio del vecchio (v.o.) o del nuovo ordinamento (n.o.) e i quali siano:

- a) cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) o di uno dei seguenti Stati: Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
- b) apolidi e rifugiati e cittadini di Stati terzi non partecipanti al programma SOCRATES/ERASMUS, i quali siano ammessi alla mobilità in base alla normativa vigente. Riguardo alla partecipazione di cittadini di Stati terzi si applicano gli ulteriori limiti e condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 2 - Gli studenti che abbiano già partecipato al programma SOCRATES/ERASMUS, ottenendo o meno la borsa di mobilità, non possono usufruire per la seconda volta dello status di studente SOCRATES/ERASMUS.

Essi possono, tuttavia, estendere o ripetere durante il loro Corso di Studio un periodo di soggiorno all'estero senza borsa, previa autorizzazione del Consiglio del Corso di Studio e purché l'Università di destinazione dichiari di accettare lo studente alle stesse condizioni degli studenti SOCRATES/ERASMUS. In questi casi gli studenti saranno equiparati a tutti gli effetti (approvazione dell'accordo didattico/*learning agreement*, riconoscimento delle attività svolte all'estero, ecc.) agli studenti SOCRATES/ERASMUS.

Art. 3 - Le singole facoltà, attraverso il proprio Consiglio oppure delegando i Consigli dei Corsi di Studio che la costituiscono, potranno stabilire un numero minimo di esami (per gli studenti del v.o.) o di crediti (CFU) che gli studenti del n.o. dovranno aver acquisito alla data di scadenza dell'annuale Bando di Ateneo.

Sez. II – Procedure di riconoscimento

Art. 4 - Le attività di studio all'estero saranno svolte secondo un programma di studio concordato *prima* della partenza tra lo studente, l'università di origine e quella di destinazione.

Le singole facoltà o i Consigli dei Corsi di Studio ad esse afferenti potranno stabilire il numero massimo di corsi (v.o.) o di CFU acquisibili all'estero.

Il programma di studio potrà essere suscettibile, su motivata richiesta dello studente, di modifiche che dovranno essere approvate dalla università di destinazione, e da quella di origine nei modi specificati all'art. 7.

Art. 5 - Lo studente articolerà il suo programma di studio avvalendosi della consulenza del Delegato SOCRATES/ERASMUS di Facoltà e/o di Corso di Studio, degli addetti del Servizio Relazioni Internazionali di Facoltà e/o di Corso di Studio nonché - ove opportuno ai fini della preparazione del suo programma – del proprio tutor, del docente relatore di tesi di laurea (v.o.) o responsabile della prova finale per la laurea o la laurea specialistica (n.o.) e dei docenti delle singole discipline che si intendono studiare nell'università di destinazione.

Il programma potrà essere articolato (sul modulo “accordo didattico/*learning agreement*”) non solo secondo una puntuale corrispondenza 1:1 tra uno o più corsi esteri e i relativi insegnamenti attivati nell'Università di Firenze ma anche secondo una corrispondenza informata dal principio di “attività di pari valore formativo”, anche se non identiche. Nel secondo caso il “peso” delle attività svolte e degli esami sostenuti all'estero sarà valutato in base ai crediti ECTS attribuiti dalla università di destinazione o, ove manchi tale specificazione, in base al carico globale di lavoro documentato dallo studente al suo rientro.

Art. 6 – A norma dell'art. 9, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo la deliberazione sul riconoscimento delle attività di studio (frequenza a corsi, seminari, laboratori, tirocini e relativi esami, preparazione della tesi di laurea (v.o.) o delle prove finali per la laurea o la laurea specialistica (n.o.)) svolte dallo studente nell'università di destinazione spetta ai Consigli delle strutture didattiche. Pertanto, ciascuna Facoltà, secondo le modalità definite nel proprio Regolamento, *prima* della partenza dello studente e avvalendosi del supporto tecnico del competente Servizio di facoltà, esaminerà, approverà e sottoscriverà il suo accordo didattico/*learning agreement*, impegnandosi per ciò stesso a riconoscere i risultati ottenuti dallo studente in mobilità, se conformi all'accordo medesimo.

Art. 7 - In sede di approvazione dell'accordo didattico/*learning agreement* di studenti del n.o., per ciascuna attività formativa (o insieme di attività) dovrà essere specificato il numero di CFU che sarà riconosciuto, insieme al settore disciplinare a cui i CFU saranno attribuiti, nell'ambito del piano di studio dello studente.

Ove l'università di destinazione certifichi i risultati ottenuti in termini di crediti ECTS e si registri un numero di crediti più elevato rispetto al numero di CFU previsto nell'Università di Firenze per l'attività corrispondente, sarà riconosciuto il numero di CFU stabilito dal Regolamento Didattico del Corso di Studio fiorentino, fatto salvo il diritto dello studente di far valere gli eventuali crediti eccedenti ottenuti all'estero in qualche altro ambito del suo curriculum oppure in occasione di una successiva eventuale iscrizione a un Corso di Studio di secondo livello o a corsi di specializzazione o perfezionamento.

Ove l'università di destinazione non certifichi i risultati ottenuti in termini di ECTS (o di crediti direttamente convertibili in ECTS), il riconoscimento avverrà assumendo l'equivalenza dei corsi seguiti all'estero a corsi del Corso di Studio fiorentino (con relativa attribuzione dei CFU previsti per questi ultimi).

Qualora il carico complessivo di lavoro svolto nell'università di destinazione, o il numero di ECTS assegnati risultino sostanzialmente inferiori a quelli del Corso di Studio fiorentino, potrà essere richiesta un'integrazione, che comunque dovrà essere sempre concordata e definita prima della partenza dello studente o al momento delle eventuali modifiche successivamente apportate al programma di studio.

Si procederà al riconoscimento dell'attività svolta in mobilità una volta che l'effettiva durata del periodo di mobilità sia stato certificato dall'università di destinazione.

Art. 8 - Allo studente che ha trascorso un periodo di studio in mobilità è data facoltà, al momento dell'iscrizione a un Corso di Studio di secondo livello, di chiedere il riconoscimento

di crediti ottenuti all'estero che non siano stati riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea di primo livello.

La deliberazione su tale riconoscimento compete al Consiglio di Corso di Laurea Specialistica alla quale si iscrive.

Art. 9 - La conversione in trentesimi dei voti meritati presso l'università di destinazione avverrà di regola in base alle curve di distribuzione dei voti assegnati corso per corso. In alternativa potranno essere adottate apposite tavole di conversione dei voti, approvate dal competente Consiglio di Corso di Studio.

Ove a un esame presso l'Università di Firenze corrispondano più esami presso l'università di destinazione, la conversione sarà operata sulla base della media dei voti ottenuti nei singoli esami presso quest'ultima.

Ove i voti ottenuti nell'università di destinazione siano espressi anche nella scala di voti ECTS, essi saranno convertiti nei voti in trentesimi che più fedelmente rispecchiano il valore attribuito ai primi presso l'università di destinazione.

Si potrà comunque tenere opportunamente conto anche di eventuali altri elementi di valutazione quale, per es., il giudizio di merito espresso dal docente dell'università di destinazione.

Sez. III – Applicazione ad altri programmi di mobilità

Art. 10 - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alla mobilità degli studenti che avvenga nel quadro di qualsiasi altro programma di mobilità interuniversitaria dell'Unione Europea o di qualsiasi accordo di cooperazione internazionale, se non diversamente disposto da tali programmi o accordi.

Procedura per mobilità SOCRATES - Studenti

1. Programmazione didattica

Le attività di studio all'estero saranno svolte secondo un "programma di studio" concordato prima della partenza tra lo studente, l'università di origine e quella di destinazione, in accordo con quanto previsto dall'Art.4 delle Linee guida di Ateneo.

2. Predisposizione, presentazione e riconoscimento del "programma di studio" oggetto dell'accordo didattico/learning agreement

Si intende qui richiamato integralmente l'Art.5 delle Linee Guida di Ateneo.

In particolare, la predisposizione e presentazione del programma di studio oggetto dell'accordo didattico, nonché il riconoscimento di quanto sostenuto all'estero, seguirà la procedura di seguito riportata.

a) Fase istruttoria

- a.1) L'Ufficio Relazioni Internazionali di Facoltà illustrerà allo studente le modalità di compilazione del programma di studio oggetto dell'accordo didattico/learning agreement (*Student mobility Proposal*), indicando il referente Socrates di Corso di Laurea (CdL) / Corso di Studio(CdS).
- a.2) Il delegato Socrates di CdL/CdS fornirà allo studente tutte le informazioni necessarie per la fase istruttoria del programma di studio, ed in particolare:
- i criteri di individuazione delle sedi estere (anche sulla base di esperienze pregresse);
 - informarlo sui criteri di riconoscimento degli insegnamenti/CFU secondo quanto deliberato dal CdL/CdS di afferenza;
 - informarlo sui criteri per l'eventuale riformulazione del programma didattico (*Changes Proposal*), resa necessaria a seguito di eventuali variazioni di orario, disattivazione di corsi, modifica programmi, ecc. presso la sede ospitante, rispetto a quanto concordato prima della partenza.

b) Predisposizione del programma di studio (*Student Mobility Proposal*) e relativa approvazione

- b.1) Il delegato Socrates di CdL/CdS illustrerà allo studente le modalità per la corretta predisposizione e presentazione del programma di studio in accordo con la seguente procedura:
- *a seguito della fase istruttoria, lo studente sottopone al docente(i) interessato(i) il programma (corrispondenza 1:1) o i programmi (corrispondenza 1: k) degli esami che intende sostenere all'estero;*
 - *il docente interessato, visto il contenuto dei programmi, rilascia parere favorevole scritto di equipollenza totale o parziale, in questo caso con specificazione degli argomenti oggetto del colloquio integrativo che lo studente dovrà sostenere al rientro;*
 - *nel caso di mobilità per tesi (P.O.) o tirocinio (N.O.), occorre parere favorevole della sede universitaria ospitante (anche tramite E-mail), indicazione dell'argomento di tesi/tirocinio ed indicazione del docente relatore/tutor italiano di riferimento;*

- b.2) Lo studente consegna il programma di studio all'Ufficio Relazioni Internazionali di Facoltà, completa dei programmi e dei pareri dei docenti interessati.
- b.3) Il delegato Socrates di CdL/CdS, controllata la completezza del programma di studio presentato dallo studente, lo sottopone al CCdL/CCdS (o Giunta), che delibera in merito (*vedi schema delibera approvazione di mobilità*), autorizzando quindi lo studente al programma di mobilità.
- c) Riconoscimento dell'attività svolta all'estero
- c.1) Al rientro in Italia lo studente fornisce evidenza oggettiva, all'Ufficio relazioni internazionali di Facoltà, di quanto svolto all'estero;
- c.2) L'ufficio trasmette la pratica dello studente al delegato Socrates di CdL/CdS che convertirà i voti in scala italiana (caso di equipollenza totale) oppure predisporre la pratica al docente interessato nel caso sia stato richiesto il colloquio integrativo (equipollenza parziale).
- c.3) Il delegato Socrates di CdL/CdS presenta la proposta di riconoscimento di esami sostenuti all'estero in CCdL/CCdS (o Giunta), che delibera in merito (*vedi schema delibera riconoscimento attività svolta*). c.4) Sulla base di quanto deliberato in CCdL/CCdS, la verbalizzazione, e quindi la certificazione dei CFU, avverrà d'ufficio (Segreteria didattica) nel caso di esame con equipollenza totale, mentre per l'equipollenza parziale sarà il docente interessato a verbalizzare il voto di esame, in funzione sia degli esiti del colloquio sia del voto conseguito dallo studente presso la sede straniera e convertito in scala italiana.

Schema delibera "approvazione di mobilità"

Per esami: Il Consiglio, vista la domanda presentata dallo studente Mario Rossi in data e sentito il parere dei docenti interessati, approva la proposta di mobilità (6 mesi) per sostenere presso l'Università XXX i seguenti esami:

- *Corso A* (... CFU) + *Corso B* (... CFU) + *Corso C* (... CFU) per "*Corso R italiano*" (... CFU) (Equipollenza totale)
- *Corso D* (... CFU) + *Corso E* (... CFU) per "*Corso S italiano*" (... CFU) (Equipollenza parziale con richiesta di colloquio integrativo)

Per tesi/tirocinio: Il Consiglio, vista la domanda presentata dallo studente Mario Rossi in data, visto il parere del docente della sede interessata, approva la proposta di mobilità (6 mesi) presso l'Università XXX per lo svolgimento della tesi di laurea/attività di tirocinio.

Schema delibera "riconoscimento attività svolta"

Il Consiglio, sulla base del programma di studio approvato in data, unanime, riconosce i seguenti esami sostenuti dallo studente Mario Rossi presso l'Università XXX :

- *Corso A* (... CFU) + *Corso B* (... CFU) + *Corso C* (... CFU) per "*Corso R italiano*" (... CFU), con votazione YY/30.
- *Corso D* (... CFU) + *Corso E* (... CFU) per "*Corso S italiano*" (... CFU), previa colloquio integrativo con il docente interessato che attribuirà la votazione finale.

Coinvolgimento degli Uffici/Organi/Docenti in funzione del timing della procedura

Sequenza temporale della procedura	Ufficio Rel. Int.	Delegato Socrates	Docente interes.	CCdL/CCdS (o Giunta) e Ufficio Strutture Dida.	Segr. Studenti
1. Fase istruttoria	X	X			
2. Predisposizione del programma di studio	X ¹	X	X		
3. Approvazione mobilità e autorizzazione alla partenza				X	
4. Rientro dello studente	X				
5. Riconoscimento attività svolta		X ²	X ³	X	
6. Acquisizione voti/CFU					X

Note

- 1 limitatamente al punto b.2) della procedura
- 2 solo per la ricostruzione della pratica
- 3 solo nel caso di colloquio integrativo